



Prot. n.

OGGETTO: SOSPENSIONE ESERCIZIO DELLA PESCA NEL LAGO DI GROTTACAMPANARO, IN COMUNE DI PICINISCO (FR), AI FINI DELLA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA.

IL DIRETTORE

VISTI

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette;

l'art. 4, del R.D.L. n. 257/1923, attualmente vigente, il quale stabilisce che nel territorio del Parco nazionale sono vietati, tra l'altro:

omissis

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'Ente (oggi Consiglio Direttivo ndr), di cui all'art. 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;

l'Avviso-Ordinanza del 01.01.1979 con cui è stato regolamentato l'esercizio della pesca sportiva nelle acque del Parco, prevedendosi, all'art. 2 (*Limiti particolari*), che "la Direzione del Parco, a suo giudizio insindacabile, potrà sospendere in qualsiasi momento l'esercizio della pesca", e, all'art. 7 (*Normativa generale*), che "dovranno altresì essere rispettate scrupolosamente...le disposizioni particolari che l'Ente riterrà di volta in volta opportuno impartire";

il D.P.C.M. 26 novembre 1993, emanato ai sensi dell'art. 35 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, all'art. 4, comma 2, stabilisce: "*Fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco, ai sensi degli art. 11 e 12 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, restano in vigore le deliberazioni, le ordinanze, le intese e gli altri provvedimenti emanati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto dall'Ente Parco, ai sensi delle norme istitutive*";

DATO ATTO

che, in virtù del citato D.P.C.M., restano pertanto pienamente validi ed efficaci i provvedimenti emanati dall'Ente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 394/91 e, per quanto qui di interesse, l'Avviso-Ordinanza del 1° gennaio 1979, recante "*Regolamento per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque del Parco Nazionale d'Abruzzo*".

CONSIDERATO

che i Servizi dell'Ente hanno segnalato, per il lago di Grottacampanaro, una situazione di stress a danno della fauna ittica in conseguenza della variabilità del flusso altimetrico all'interno dell'invaso, dovuta al mutamento delle condizioni di portata delle acque del fiume Melfa (immissario del lago), oltreché all'uso idroelettrico delle acque lacuali;

che, a causa dell'ormai consolidato riscaldamento globale, il generale e progressivo innalzamento delle temperature medie annue si ripercuote in vario modo sui popolamenti acquatici, producendo uno slittamento dei momenti di maturità sessuale e comportando una maggiore occorrenza degli episodi riproduttivi nei mesi di fine inverno/inizio primavera.

RITENUTO

necessario, per ragioni di tutela della fauna ittica, sospendere l'esercizio della pesca nel lago di Grottacampanaro;

DISPONE

1. La sospensione dell'esercizio della pesca nel Lago di Grottacampanaro per la durata di giorni 30 (Trenta);
2. L'inosservanza della disposizione sarà punita a norma dell'art. 30 della Legge 394/1991, salvo che la violazione non comporti sanzioni più gravi.

Il Direttore
Luciano Sammarone



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ